



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.02.2022.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04.10.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE
- ART. 3 - DIVIETI
- ART. 4 - BONIFICA

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 5 - DEFINIZIONE
- ART. 6 – "CARTA DEI RIFIUTI" E "CHIAVE ISOLA ECOLOGICA"
- ART. 6 BIS – OBBLIGO SEGNALE UTILIZZO ABITAZIONI PER AFFITTI BREVI
- ART. 7 - DOTAZIONE SACCHI E CONTENITORI
- ART. 8 - CONFERIMENTO
- ART. 9 - CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 10 - CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI PER UTENTI NON RESIDENTI (SECONDE CASE) PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA NUOVA INTRA PREMENO IN LOC. CISSANO
- ART. 11- CONFERIMENTO E RACCOLTA PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
- ART. 12 - EFFICACIA DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 13 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 14 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 15 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 16 - AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 17 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 18 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
- ART. 19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI ANIMALI

TITOLO III - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I – APPLICAZIONE

- ART. 20 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 21 – CONTROLLI
- ART. 21 BIS – VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 22 - ACCERTAMENTI

ART. 23 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO II - SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 24 – VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI

ART. 25 - MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE

ART. 26 - MODIFICA IMPORTI TARIFFE E SANZIONI

ALLEGATO A: ELENCO RIFIUTI OGGETTO DI CONFERIMENTO EX ART. 16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi e delle normative della Regione Piemonte, integra il regolamento per l'applicazione della T.A.R.I. del Comune di Arizzano, disciplinando la raccolta, il conferimento e le disposizioni sanzionatorie della gestione dei rifiuti urbani.

ART. 2

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

Sportello Ecologico

Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite il proprio Sportello Ecologico; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.

Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 3

DIVIETI

È fatto assoluto il divieto di:

- conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta;
- conferire in maniera non differenziata i rifiuti;
- conferire i rifiuti **SENZA** utilizzo appositi sacchi conformi distribuiti dallo Sportello Ecologico.

Art. 4

BONIFICA

Chiunque cagioni, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali e sotterranee mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale secondo le procedure di cui al titolo V° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 5

DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani interni si intendono:

- 1) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- 2) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1) del presente comma;

I rifiuti assimilati devono avere caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e, comunque, devono essere compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Non possono, tuttavia, essere assimilati i rifiuti prodotti nelle aree produttive compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Art. 6

"CARTA DEI RIFIUTI" E "CHIAVE ISOLA ECOLOGICA"

Ogni utente deve essere dotato di "CARTA DEI RIFIUTI".

La "CARTA DEI RIFIUTI" è una tessera magnetica, individuale, non cedibile, che identifica tutte le utenze (famiglie ed attività) del territorio comunale. La "CARTA DEI RIFIUTI" viene distribuita gratuitamente a tutte le utenze regolarmente iscritte al ruolo della tassa rifiuti (TARI) del Comune di Arizzano.

La "CARTA DEI RIFIUTI" serve per:

- ritirare i SACCHI CONFORMI per secco, plastica e se necessario verde, ed i CONTENITORI di umido, vetro e carta presso lo Sportello Ecologico sito all'interno del Comune di Arizzano in corso Roma 1, nel/i giorno/i prestabiliti ed identificati nell'orario del Comune,
- richiedere il prelievo a piano strada di materiale ingombrante, fino ad 2 mc. di volume per singolo utente, per 2 volte l'anno;

Gli utenti NON RESIDENTI oltre alla CARTA DEI RIFIUTI, possono fare richiesta allo Sportello ecologico della "CHIAVE ISOLA ECOLOGICA".

La "CHIAVE ISOLA ECOLOGICA" è una coppia di chiavi metalliche, individuali, non cedibili, che vengono distribuite gratuitamente a tutte le utenze di non residenti del territorio comunale per il conferimento dei rifiuti all'isola ecologica, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

In caso di sostituzione della Carta dei Rifiuti l'utente dovrà presentare richiesta scritta, indicandone le motivazioni ed allegando la tessera e/o la chiave da sostituire.

In caso di smarrimento della Carta dei Rifiuti o della Chiave Isola Ecologica, l'utente dovrà presentare modulo di smarrimento presso lo Sportello Ecologico al fine di ottenere un duplicato. Il duplicato ha un costo pari a euro 5,00 per la chiave metallica e di 2,00 euro per la carta dei rifiuti.

(Qualsiasi richiesta di rilascio di Chiave Isola Ecologica successiva alla prima avverrà dietro versamento di un corrispettivo di € 5,00.)

La richiesta di emissione, sostituzione o duplicazione della Carta dei Rifiuti o della Chiave Isola Ecologica deve essere presentata dall'intestatario della TARI presso lo Sportello ecologico nei giorni e negli orari indicati dal Comune.

In caso d'impossibilità sarà possibile delegare persona di fiducia, compilando apposito modulo firmato in originale allegando copia della carta d'identità del delegante intestatario della TARI e del delegato e modulo per la richiesta firmato in originale dall'intestatario della TARI.

I bidoni dell'umido, della carta e del vetro, insieme alla tessera o chiave Isola Ecologica vengono dati in dotazione all'atto di iscrizione al ruolo TARI.

Art. 6 BIS

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE UTILIZZO ABITAZIONI PER AFFITTO BREVE / VACANZA

Gli utenti **RESIDENTI** che utilizzano la propria abitazione messa a disposizione per affitti brevi o case vacanze, per poter fare richiesta allo Sportello ecologico della "CHIAVE ISOLA ECOLOGICA" devono presentare apposita dichiarazione.

Art. 7 DOTAZIONE SACCHI E CONTENITORI

DOTAZIONE GRATUITA SACCHI CONFORMI UTENZA DOMESTICA

COMPONENTI	SECCO		SACCHI PLASTICA	SACCO VERDE	BIDONI UMIDO VETRO CARTA
	SACCHI DA 30 lt.	ROTOLO 30 lt.			
1-2	45	3	50	1	1
3-4	60	4	50	1	1
5 o più	75	5	50	1	1
<u>non residenti</u>	45	3	25	1	1

N.B. I bidoni dell'umido, della carta e del vetro, vengono dati in dotazione al primo ritiro (all'atto di iscrizione al ruolo TARI), sono in usufrutto e sono di pertinenza dell'immobile e non di proprietà dell'utente che con il ritiro si impegna ad averne cura.

- La cessazione/chiusura dell'utenza comporta all'intestatario della TARI la restituzione della Carta dei Rifiuti e la Chiave Isola Ecologica (se non residente), la dichiarazione scritta di aver lasciato i bidoni in dotazione presso l'immobile in buono stato; in caso contrario il valore degli stessi verrà addebitato nella cartella TARI.
La mancata restituzione della coppia di chiavi metalliche date in dotazione per i non residenti comporterà una sanzione amministrativa di € 50,00 che verrà addebitata sulla cartella TARI.
- Gli utenti che possiedono il terreno pertinenziale all'abitazione con una superficie di verde (giardino) superiore a 20 mq possono fare richiesta del bidone carrellato della capienza di 240 litri gratuitamente al posto del sacco del verde, fornendo un'autocertificazione con allegata la mappa catastale identificando il terreno pertinenziale.
- Per le utenze plurifamiliari superiori a 8 utenze sono dati in dotazione appositi contenitori carrellati, distinti da un colore diverso a seconda del tipo di rifiuto adatti a contenere i rifiuti di tutte le utenze del condominio e posizionati all'interno dello stabile. Il condominio ha il compito di raccogliere separatamente i diversi materiali e posizionarli nell'apposito contenitore prima del giorno di raccolta.
L'individuazione del sito in cui collocare i contenitori carrellati all'interno dell'area privata deve avvenire d'intesa tra la proprietà ed il Comune. La localizzazione dovrà rispettare le prescrizioni fornite dal gestore del servizio e dal Comune, volte a garantire l'espletamento funzionale del lavoro di raccolta e il rispetto delle distanze

dai confini di proprietà. Per la raccolta del verde non potranno essere forniti contenitori aggiuntivi ai singoli proprietari.

- *In caso di rottura dei contenitori da parte degli operatori della ditta incaricata al ritiro, per incuria dell'operatore, la sostituzione degli stessi sarà a carico della ditta, previa denuncia formale dell'accaduto alla ditta incaricata.*

La sostituzione non sarà effettuata in forma gratuita nel momento in cui l'utente dimostra di non aver cura dei contenitori (bidoni lasciati fuori al mattino e non ritirati) oppure in caso di furto o smarrimento. È a discrezione del personale addetto alla distribuzione sostituire tutto o in parte lo stesso;

La sostituzione del bidone carrellato da 240 litri potrà avvenire unicamente dietro consegna del contenitore rotto all'incaricato addetto alla sostituzione.

Il costo di un nuovo contenitore è pari a:

- Bidone umido da 25 litri: Euro 5,00
- Bidone vetro e carta da 50 litri: Euro 8,00
- Bidone carrellato 240 litri: Euro 41,00

Eventuali modifiche di importo saranno oggetto di delibera di giunta in forza del cambiamento di condizioni che verranno elencate.

Dotazione Aggiuntiva (sacchi bianchi) — E' possibile richiedere una dotazione aggiuntiva annua di n. 45 sacchi conformi del secco per i seguenti motivi:

- bambini a carico in età inferiore ai 36 mesi;
- persone a carico aventi necessità di presidi sanitari (pannoloni, traverse, ecc ...)
- animali giustificandone la necessità (cani, ecc...)

Per motivazioni diverse l'utente dovrà pagare la fornitura aggiuntiva dei sacchi, Euro 5,00 per ogni rotolo da 15 sacchetti da 30 litri;

Spettano all'utente, la conservazione, la pulizia e la disinfezione dei vari tipi di contenitori ad esso consegnati.

Art. 8 CONFERIMENTO

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e deve osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati nei successivi punti. I rifiuti urbani non recuperabili, in particolare, dovranno essere conferiti utilizzando i sacchi conformi come descritto in seguito nel presente articolo. E' vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani non recuperabili utilizzando sacchi non conformi.

E' vietato il conferimento dei rifiuti nei giorni non previsti dal calendario riportato nel successivo art. 9. I contenitori e gli involucri possono essere esposti la sera antecedente i giorni di raccolta non prima delle ore 21.00;

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.

Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc.) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a

contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti ciascuno dei quali riempito solo parzialmente.

Le frazioni recuperabili (plastica e metallo, vetro, carta e cartone, organico, verde, indumenti) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali e, relativamente agli indumenti, in appositi contenitori stradali dedicati; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nell'apposito contenitore deve essere inserita in sacchetti di materiale biodegradabile o sacchetti di carta, oppure opportunamente avvolta in fogli di carta anche di giornale.

Per quanto riguarda **i rifiuti urbani ingombranti** si effettua al domicilio dell'utente previa prenotazione telefonica al numero verde. Il servizio è riprenotabile solo dopo che è stata evasa la prenotazione precedente. Il quantitativo raccolto per ogni prenotazione è pari ad un volume di massimo di 2 mc ad utenza. Non possono essere conferiti rifiuti pericolosi (es. eternit, vernici, tempere, colle, olii minerali) o speciali (es. guaine, carte catramate, isolanti, ecc.). Il materiale **può essere esposto al massimo il giorno precedente** ed entro le ore 06:00 del giorno stabilito in sede di prenotazione. Il conferimento dei materiali suddetti è gratuito.

Nell'allegato A è riportato l'elenco delle tipologie di rifiuti oggetto del presente articolo.

Si precisa inoltre quanto segue:

- Tutti gli utenti devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione secca non riciclabile negli appositi SACCHI CONFORMI, distribuiti nella misura standard di 30 lt a tutte le utenze;
- Non è consentito far uscire dal sacco parte dei rifiuti e gli oggetti e materiali acuminati o taglienti, prima di essere inseriti in sacchi, dovranno essere protetti, per evitare di ferire gli operatori ecologici;
- Gli utenti condominiali devono conferire i suddetti SACCHI CONFORMI, ben chiusi per impedirne la dispersione, all'interno dei cassonetti a disposizione del proprio condominio e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. È altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
- Le utenze presso le quali non sono posizionati cassonetti condominiali conferiscono la frazione secca non riciclabile esclusivamente mediante i predetti SACCHI CONFORMI depositati a bordo strada la sera antecedente (non prima delle ore 21.00) il giorno di raccolta.
- Sono istituite particolari modalità di controllo circa il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato (secco non riciclabile) esclusivamente mediante il sacco conforme. I controlli sono finalizzati all'individuazione degli utenti che non rispettano le regole riportate nel presente regolamento e, in caso di rinvenimento di sacchi non conformi, gli addetti ai controlli opereranno secondo le modalità di seguito riportate:
 - ricerca di eventuali elementi utili all'identificazione dell'autore del conferimento del sacco non conforme;
 - nei casi in cui sia immediatamente possibile risalire all'autore del conferimento scorretto si provvederà a contattare lo stesso allo scopo di fornirgli ulteriori informazioni al fine di evitare il ripetersi della scorrettezza;
 - nei casi in cui ciò non sia possibile - posto che comunque l'infrazione del Regolamento è già stata accertata per il ritrovamento stesso del sacco non conforme - si provvederà all'apertura del sacco; all'autore dell'infrazione così identificato perverrà un avviso scritto con validità di diffida;
 - nei casi di recidiva, o nei casi acclarati di abbandono del rifiuto, si applicherà il sistema sanzionatorio previsto dal presente Regolamento.

Art. 9

CALENDARIO

Raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata

La raccolta delle diverse tipologie di rifiuti (verde, umido, carta, vetro, secco, plastica) viene espletata "porta a porta" secondo un calendario che viene esposto all'inizio di ogni anno in Comune e sul sito internet. Lo stesso è in distribuzione presso lo Sportello Ecologico.

Art. 10

UTENTI NON RESIDENTI

Conferimento e raccolta rifiuti urbani per utenti non residenti (seconde case) presso l'isola ecologica di Via Nuova Intra Premeno in Loc. Cissano

Gli utenti non residenti che soggiornano ad Arizzano sono tenuti al rispetto del calendario esposto all'inizio di ogni anno.

Qualora la loro permanenza avviene in giorni in cui non avviene il ritiro "porta a porta" dei rifiuti che hanno da smaltire, devono conferire gli stessi presso gli appositi cassonetti posizionati nell'Isola Ecologica ubicata in Via Nuova Intra Premeno in Loc. Cissano con le seguenti modalità:

- i rifiuti solidi-urbani non recuperabili dovranno essere conferiti all'interno degli appositi cassonetti utilizzando i sacchi non superiori a litri 30 anche non conformi.
- Le frazioni recuperabili plastica, metallo e umido, vanno conferite all'interno degli appositi cassonetti, utilizzando i sacchi conformi distribuiti dallo Sportello Ecologico in particolare, l'umido prima di essere immesso nell'apposito cassonetto deve essere inserito in sacchetti di materiale biodegradabile o sacchetti di carta, oppure opportunamente avvolto in fogli di carta anche di giornale;
- Le frazioni recuperabili vetro, carta e cartone, vanno conferite direttamente all'interno degli appositi cassonetti senza sacchetto.
- Non è consentito conferire presso l'isola ecologica i rifiuti ingombranti per i quali valgono le regole di cui all'art. 8 del presente regolamento e nemmeno il verde, che andrà lasciato negli appositi contenitori oppure in fascine all'esterno delle proprie abitazioni, che verrà raccolto tramite il servizio "porta a porta".
- Non è consentito lasciare sacchi al di fuori degli appositi cassonetti.

L'accesso e l'utilizzo dell'isola ecologica è consentito unicamente agli utenti non residenti dotati di apposita chiave che ne garantisce l'accesso per i relativi conferimenti.

Per periodi più prolungati di permanenza anche i non residenti dovranno utilizzare il servizio di raccolta "porta a porta" nelle modalità di cui all'art. 8.

Art. 11

CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Farmaci:

I farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori che il gestore del servizio provvede a distribuire presso le farmacie e gli ambulatori medici.

Pile:

Le pile devono essere conferite negli appositi contenitori che il gestore del servizio provvede a distribuire presso scuole, altre strutture pubbliche, rivenditori ed utenze commerciali.

Rifiuti consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica

Sono composti da cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi e possono essere conferiti, per le utenze domestiche, al rivenditore.

Art. 12

EFFICACIA DELLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 13

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

A tale scopo i detentori, amministratori o proprietari devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 14

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 15

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, circoli, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impieghino di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

Art. 16

AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc., o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare e a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 17

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 18

RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 3, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il comando di Polizia Municipale, anche di concerto con altri soggetti preposti ai controlli, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

Art. 19

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, ivi compresi aiuole, parchi, giardini e spiagge pubbliche. È fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato e conferire le deiezioni negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o nei cestini di pubblico servizio, se la zona fosse sprovvista degli appositi contenitori.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Nei cestini adibiti alla raccolta pubblica dei rifiuti, posti lungo le strade e nei parchi pubblici, possono essere riposte solo piccole quantità assimilabili ai rifiuti urbani, è fatto divieto di posizionare sacchetti contenenti grosse quantità di rifiuti e/o deposito di cartoni e altri rifiuti ingombranti che ne impediscano o riducano l'utilizzo del cestino stesso

TITOLO III VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I APPLICAZIONE

Art. 20

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in materia.

Art. 21

CONTROLLI

I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono al Corpo di Polizia Municipale.

La vigilanza ambientale è inoltre svolta dall'ARPA e, per gli aspetti igienico sanitari, dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della competente ASL.

Art. 21 BIS

VIDEOSORVEGLIANZA

Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:

- a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiale o sostanze pericolose;
- b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, tipologia ed orario dei depositi dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Art. 22

ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 23

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per il periodo previsto dalla normativa in materia.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

CAPO II SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24

VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Il privato che contravviene alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

I titolari di impresa o responsabili di Enti che contravvengono a quanto sopra saranno puniti con le sanzioni previste dal D. lgs. 03/04/2006 n. 152 così come modificato dal D. lgs. 205/2010 e smi.

Art. 25

MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 18 del presente regolamento sarà denunciato alla autorità giudiziaria.

Art. 26

MODIFICHE IMPORTI TARIFFA E SANZIONI

Le eventuali modifiche e adeguamenti degli importi di tariffa previsti dal regolamento, così come le sanzioni previste saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

ALLEGATO A

Elenco rifiuti oggetto di conferimento

PLASTICA E METALLO:

sono inclusi in questa voce:

gli imballaggi in plastica: bottiglie per acqua minerale, olio e succhi di frutta; flaconi e dispensatori di sciroppo, salse, yogurt, creme, ecc.; confezioni rigide per dolci e alimenti in genere (scatole e vassoi trasparenti e in polistirolo); buste e sacchetti per alimenti in genere, "shopper" di negozi e/o supermercati; vaschette porta uova, per carne e pesce, per gelati; barattoli per yogurt, creme, formaggi e dessert; reti per frutta e verdure; film e pellicole trasparenti domestiche per alimenti; cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, piatti e bicchieri di plastica; flaconi per detersivi, saponi e cosmetici in genere; barattoli per il confezionamento di prodotti vari (cosmetici, creme, detersivi, salviette umide, articoli da cancelleria, rullini fotografici, ecc.); film e pellicole da imballaggio anche espanse; scatole e buste per il confezionamento di biancheria e indumenti; gusci, barre e chips in polistirolo; regge per legare i pacchi; sacchi e sacchetti per prodotti di giardinaggio e per alimenti per animali; vasi e vasetti per fiori; gli imballaggi metallici: contenitori in banda stagnata; lattine per bevande; tappi a corona; coperchi in metallo dei barattoli; piccoli oggetti in metallo; pentole vecchie; vassoi in alluminio e carta stagnola.

Tutti questi rifiuti devono essere conferiti puliti, mondati da avanzi del prodotto che contenevano e devono essere conferiti all'interno degli appositi sacchi conformi o negli appositi cassonetti per utenze non domestiche o condominiali.

VETRO:

sono inclusi in questa voce:

bottiglie, flaconi, barattoli, bicchieri vetro.

Tutti questi rifiuti devono essere conferiti puliti nelle apposite pattumiere domestiche o negli appositi cassonetti per utenze condominiali.

È fatto assoluto divieto di inserire vetro temperato, lampadine e ceramica.

CARTA E CARTONE:

sono inclusi in questa voce:

giornali e riviste; carta da ufficio; libri vecchi; imballaggi vari in carta e cartone; contenitori per latte e succhi frutta contrassegnati con il marchio "CA".

Tutti questi rifiuti devono essere conferiti puliti nelle apposite pattumiere domestiche (azionando l'apposito congegno di chiusura antirandagismo) o negli appositi cassonetti per utenze non domestiche o condominiali.

INDUMENTI:

sono inclusi in questa voce:

vestiti smessi, scarpe, pelletteria.

Questi rifiuti devono essere conferiti puliti ed asciutti in sacchi di plastica ed inseriti esclusivamente negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale.

FRAZIONE ORGANICA ("umido"):

sono inclusi in questa voce:

scarti di frutta e verdura; pane vecchio; gusci d'uova; fiori appassiti; fondi di caffè; filtri del the; bucce di agrumi; avanzi di carne e pesce; lettiera del gatto; cenere; carta assorbente. La frazione organica deve essere conferita, tassativamente priva di imballi in plastica, esclusivamente nelle apposite pattumiere familiari (azionando l'apposito congegno di chiusura antirandagismo) o negli appositi cassonetti per utenze non domestiche o condominiali.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.

RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI ("VERDE"):

sono inclusi in questa voce:

erba, scarti di potatura, paglia delle damigiane; residui di manutenzione del giardino.

Tale tipologia di rifiuti può essere conferita attraverso l'utilizzo del sacco conforme (VERDE) oppure mediante n. 1 cassonetto da 240 lt. per utenza da esporre a bordo strada nei giorni indicati.

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI:

sono inclusi in questa voce:

mobili, oggetti di arredo, materassi, vetri in lastra, materiali ferrosi di grandi dimensioni; bancali ed imballaggi in legno; pneumatici; .

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità, meglio specificate nell' art. 8 del presente regolamento.

È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (SECCO NON RICICLABILE):

questo tipo di rifiuto è costituito esclusivamente da:

- ciò che non può essere riciclato e che pertanto non rientra in alcuna delle categorie da cui ai punti precedenti del presente articolo, categorie per le quali sono state istituite le predette modalità di raccolta differenziata;
- ciò che non è ingombrante;

Sono rifiuti urbani non differenziati: residui di spazzamento; sacchetti e filtri per aspirapolvere; carta unta o molto sporca; pannolini ed assorbenti igienici; pannoloni per anziani incontinenti; mozziconi di sigaretta; oggetti in plastica usa e getta; beni durevoli in plastica (articoli casalinghi, oggetti d'arredo, giocattoli); altri oggetti di plastica che non siano imballaggi. Tutti gli utenti devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione secca non riciclabile in base alle modalità definite nel presente Regolamento.

Circa i rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di gestione è disposto quanto segue:

- a) Il conferimento dei rifiuti cui al precedente art. 8 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali forniti dal gestore del servizio.
- b) E' fatto divieto assoluto di posizionare su aree pubbliche i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, salvo esplicite deroghe, nonché modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
- c) Non devono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
 - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurne al minimo il volume.

RIFIUTI PERICOLOSI:

sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

- Le PILE ESAUSTE devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio o presso edifici pubblici.
- I FARMACI SCADUTI o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio.